



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI  
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI  
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Prot. n° 90495 Postiz. 1/2

ALLEGATO N. 1

Roma 4/4/2005

Al Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

OGGETTO: Reg. 2092/91, all. I, parte B., punto 3.7  
Gestione deroga in agricoltura biologica

Nel corso della riunione, tenutasi il 14 marzo 2005 presso il Ministero con i rappresentanti delle Amministrazioni in indirizzo, sono state esaminate tra l'altro le modifiche apportate dal reg. (CE) 2254/04 del 27 dicembre 2004 della Commissione, ai punti dal 3.4 al 3.7 dell'allegato I, parte B del reg. 2092/1991.

Le nuove disposizioni sono intervenute a seguito della scadenza al 31 dicembre 2004 del regime transitorio di deroga, previsto dal reg. 2092/1991 che consentiva, tra l'altro, in stato di necessità di poter introdurre, nelle unità di produzione di uova e di carne, pollastrelle di età non superiore a 18 settimane allevate con metodi non biologici.

Il nuovo reg. (CE) n. 2254 /2004, in presenza di un mercato che non offre una varietà sufficiente di animali allevati con metodo biologico, e pur in presenza di disposizioni di deroga che riducono a meno di tre giorni il limite di età degli animali, provenienti da allevamenti non biologici, da destinare alla prima costituzione (punto 3.4), e al rinnovo o ricostituzione del patrimonio di allevamenti biologici (punto 3.6) per la produzione di uova e di carne, riconosce la necessità di poter ricorrere ad animali allevati con metodi non biologici mediante un regime di deroga previsto al punto 3.7.

In particolare il punto 3.7 prevede che:

- "in mancanza di pollastrelle allevate con metodi biologici, possono essere introdotte in unità di produzione animale biologica, pollastrelle destinate alla produzione di uova di età non superiore da 18 settimane, allevate con metodi non biologici" a condizione che sia rilasciata autorizzazione da parte dell'autorità competente;
- inoltre, è previsto che a decorrere dal 31 dicembre 2005, tali pollastrelle, destinate ad essere introdotte in unità di produzione animale biologica, devono essere alimentate e curate con metodo biologico.

Si ritiene che nel caso specifico l'autorità competente non possa essere individuata nell'organismo di controllo, stante che, diversamente, il legislatore comunitario l'avrebbe esplicitamente indicato, come ha fatto al punto 3.5 dell'allegato I, parte B del reg. 2092/1991, ove espressamente si richiama *l'organismo di controllo* o *l'autorità di controllo*.

9



Roma 4/4/2005

*Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI  
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI  
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Prot. N° 90495 Posiz. 2/2

Al

Nel corso della riunione del 14 marzo 2005, sono state esaminate e discusse le modalità da seguire per consentire l'applicazione della deroga in questione.

Si è concordato che codeste Amministrazioni possono adempiere al rilascio delle autorizzazioni previste dalla disposizione comunitaria a condizione che l'operatore interessato presenti istanza di poter acquistare pollastrelle in regime di deroga secondo quanto previsto al punto 3.7 dell'allegato I parte B del reg. (CEE) n.2092/1991, come modificato dal reg.(CE) n. 2254/04.

L'operatore dovrà dichiarare e dimostrare che l'istanza è stata presentata in quanto non è possibile reperire sul mercato pollastrelle di origine biologica.

Si ritiene necessario che la predetta situazione di mercato sia acclarata da documentazione che attesti la presentazione da parte dello stesso operatore di almeno tre richieste di acquisto ad allevatori di pollastrelle biologiche e di avere ricevuto formali riscontri negativi.

Si porta all'attenzione di codesea Amministrazioni che il regime di deroga previsto dal citato punto 3.7 dell'allegato I parte B del reg. (CEE) n.2092/1991, come modificato dal reg.(CE) n. 2254/04, a partire dal 31 dicembre 2005, pone l'ulteriore condizione (oltre alla previa autorizzazioni dell'autorità competente) che le pollastrelle di età inferiore alle 18 settimane per essere introdotte in unità di produzione animale biologica, devono essere alimentate e curate con metodo biologico.

Prima del 31 dicembre 2005, questa Amministrazione si riserva di concordare con codeste Regioni e Province Autonome le modalità di attuazione di questa ultima disposizione.

Giuseppe Ambrosio  
Capo Dipartimento

A

9